





Piazza Unità d'Italia 2-28028 Pettenasco tel. 0323/89115 fax. 0323/89693 mail: poliziamunicipale.pettenasco@ruparpiemonte.it

# NORME PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO. REGOLAMENTO TAGLIO SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE.

## Delibera di Consiglio Comunale del 27 Marzo 2009

#### Titolo I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- **Art. 1.1** Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nell'interesse generale al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio pubblico e dell'assetto ambientale.
- **Art. 1.2** La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
- **Art. 1.3** L'Amministrazione comunale, attraverso il presente Regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato ed il patrimonio arboreo sulla totalità del suo territorio.
- **Art. 1.4** La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti di polizia municipale.

### Titolo II – NORME INERENTI LE RIVE LACUSTRI, GLI IMPLUVI E I CORSI D'ACQUA

## **Art. 1.1** – E' vietato:

- a) modificare lo stato originario;
- b) scaricare ed ammassare ogni tipo di materiale;
- c) versare, sali, oli, prodotti acidi o alcalini, potenzialmente dannosi per l'uomo, piante e animali;
- d) asportare, danneggiare o distruggere la vegetazione spontanea di riva o prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni;
- e) scaricare qualsiasi tipo di oggetto o materiale nelle acque;
- **Art. 1.2** Si ha l'obbligo di denunciare all'autorità Comunale la presenza di eventuali materiali e/o sostanze, presunte tossiche, depositate sulle rive, oltre che alla presenza di piante che possano provocare situazioni di pericolo.

#### TITOLO III – INTERVENTI SULLE AREE PRIVATE E NORME INERENTI TAGLIO SIEPI

- Art. 1.1 I proprietari o ali utilizzatori di aree verdi con presenza di alberatura hanno l'obbligo di:
- a) regolare le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- b) tagliare i rami delle piante site nelle vicinanze di linee aree o che protendano pericolosamente verso la sede stradale;

- c) provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica. In particolare, per quanto attiene alle siepi poste in corrispondenza della passeggiata a lago e ubicate lungo la S.P. 229 "Del Lago d'Orta";
- d) I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti;
- **Art. 1.2** Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dal Libro terzo, art. 892 del codice civile che prevede che vengano osservate le seguenti distanze dal confine:
- a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- c) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

## Titolo IV – ALTEZZA SIEPI AREE UBICATE LUNGO LA S.P. 229 "Del Lago d'Orta"

- **Art. 1.1** Le norme riportate all'art. 1.2 del titolo III si applicano per l'intero territorio comunale ad accezione delle aree adiacenti alla S.P. 229 "Del Lago d'Orta" prospicienti il lago, vista la particolare posizione di pregio e per offrire una visuale ottimale del Lago.
- **Art. 1.2** I proprietari o gli utilizzatori di lotti edificati con presenza di siepi a confine hanno l'obbligo di mantenere un'altezza massima delle stesse pari a metri due.
- **Art. 1.3** I proprietari o gli utilizzatori di aree libere non edificate con presenza di siepi a confine hanno l'obbligo di mantenere un'altezza massima delle stesse pari a metri 1 centimetri 20.

Ufficio di Polizia Locale